

STATUTO CSI-PIEMONTE
 PROPOSTA DI MODIFICHE

STATUTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE	NOTE
<p>Articolo 1 Ambito statutario</p>		
<p>1. Il presente Statuto ha ad oggetto la disciplina del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), originariamente costituito con la Convenzione 1° marzo 1977, n. 22993 tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino.</p>		
<p>2. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2105 (trentuno dicembre duemilacentocinquante).</p>		
<p>Articolo 2</p>		
<p>Partecipazione al Consorzio</p>		
<p>1. Gli Enti consorziati sono:</p>		<p>Prevista l'ammissione di una più ampia tipologia di Enti consorziati.</p>
<p>a) la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati promotori;</p>		
<p>b) la Città di Torino e la Provincia di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati sostenitori;</p>	<p>b) la Città di Torino e la Provincia di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati</p>	

		<p>sostenitori, nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici, ai quali la Città di Torino e la Provincia di Torino partecipino singolarmente in via maggioritaria;</p>	
	<p>Possono altresì aderire al CSI-Piemonte in qualità di Enti consorziati ordinari:</p>	<p>Attraverso l'inserimento di questo comma, la specificazione che si tratta di Enti consorziati ordinari viene estesa anche alla tipologia di Enti <i>sub lett. d)</i></p>	
<p>c) altri Enti pubblici con sede nella regione, ivi comprese le agenzie e le aziende sanitarie ed ospedaliere, ogni altra Università od Istituto superiore di ricerca pubblico ed altre Regioni, in qualità di Enti consorziati ordinari, la cui ammissione è deliberata dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 10;</p>	<p>c) altri Enti pubblici con sede nella regione, ivi comprese le agenzie e le aziende sanitarie ed ospedaliere, ogni altra Università od Istituto superiore di ricerca pubblico ed altre Regioni, in qualità di Enti consorziati ordinari, la cui ammissione è deliberata dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 10 le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte, le agenzie regionali piemontesi, gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici, ai quali la Regione Piemonte partecipi in via maggioritaria;</p>		
<p>d) i consorzi o le associazioni di Comuni, Province ed altri Enti pubblici organizzati su base provinciale, circondariale o funzionale, per l'attuazione dei compiti istituzionali di ciascun Ente, con particolare riferimento alla elaborazione dati ed all'assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali, anche per l'esercizio associato di funzioni e servizi.</p>	<p>d) i consorzi o le associazioni di Comuni, Province ed altri Enti pubblici organizzati su base provinciale, circondariale o funzionale, per l'attuazione dei compiti istituzionali di ciascun Ente, con particolare riferimento alla elaborazione dati ed all'assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali, anche per l'esercizio associato di funzioni e servizi i Comuni e le Province, sia in forma individuale che associata; le altre Regioni; gli altri enti</p>		

		pubblici e gli enti strumentali interamente pubblici, entrambi anche in forma associata: le società a totale partecipazione pubblica: ogni altra Università e Istituto superiore di ricerca pubblico.	
		2. L'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a).	
	2. Laddove nel presente Statuto non sia diversamente stabilito, la denominazione "Enti consorziati" comprende tutte le categorie di Enti di cui al comma 1.	2. 3. Laddove nel presente Statuto non sia diversamente stabilito, la denominazione "Enti consorziati" comprende tutte le categorie di Enti di cui al comma 1.	
Articolo 3			
Personalità e sede del Consorzio			
	1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.		
	2. Il Consorzio ha sede in Torino, nonché, come sedi secondarie, negli uffici degli Enti di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo precedente. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di altre sedi amministrative.	2. Il Consorzio ha sede in Torino, nonché, come sedi secondarie, negli uffici degli Enti di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo precedente. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di altre sedi amministrative. In coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio sancite all'art. 4 del presente Statuto, possono essere istituite, modificate o soppresse, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici. Allo scopo di favorire l'interazione con gli Enti	

		consorzio e supportarne l'azione. Il Consorzio opera inoltre attraverso presidi ubicati presso gli uffici degli enti che ricevono i servizi.	
	Articolo 4		
	Finalità del Consorzio		
	1. Il Consorzio, in armonia con le vigenti leggi in materia di decentramento amministrativo e di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, svolge la sua attività principalmente a supporto dello sviluppo organizzativo degli Enti pubblici territoriali e non.	1. Il Consorzio, in armonia con le vigenti leggi in materia di decentramento amministrativo e di informatizzazione digitale della Pubblica Amministrazione, svolge la sua attività principalmente a supporto dello sviluppo organizzativo degli Enti pubblici territoriali e non. Il Consorzio opera principalmente a supporto dell'innovazione tecnologica ed organizzativa degli Enti consorziati, anche nelle loro attività di collaborazione istituzionale con altri soggetti. In tale contesto, il Consorzio promuove e supporta l'attività degli Enti consorziati nella messa a disposizione di servizi a cittadini e imprese.	
	2. In particolare, il Consorzio:		
	a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, ed è a tal fine destinatario dei poteri di indirizzo dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;	a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, ed è a tal fine destinatario dei poteri di indirizzo dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;	
	b) promuovere e realizza forme di collaborazione	b) promuovere e realizza forme di collaborazione	

continuativa tra Enti territoriali ed Atenei nei campi:	continuativa tra Enti territoriali pubblici ed Atenei nei campi:	
- della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie informatiche;	- della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie informatiche dell'informazione, della comunicazione e della conoscenza;	
- del loro trasferimento a servizi sia della Pubblica Amministrazione sia di strutture produttive;		
- della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata;		
c) realizza un polo tecnico organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni presenti nella regione, di interconnessione tra le stesse su base provinciale, circondariale o comunale, in conformità alle direttive dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.	c) realizza un polo tecnico organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni presenti nella regione, di favorendo l'interconnessione tra le stesse su base provinciale, circondariale o comunale, in conformità alle direttive dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. in coerenza agli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;	
	d) in coerenza con le proprie finalità istituzionali, promuove, realizza e valorizza, anche all'estero, i prodotti, le soluzioni, i servizi, le esperienze e le competenze sviluppate su incarico degli Enti consorziati.	
3. Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca con particolare riferimento alle necessità di decentramento di funzioni e servizi agli Enti locali, anche assumendo a termine la direzione e gestione degli uffici degli Enti consorziati, ivi comprese le conseguenti responsabilità.		

4. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di economicità.		
Articolo 5		
Attività istituzionali		
1. Le attività immediatamente riconducibili alle finalità di cui al precedente art. 4 costituiscono i compiti istituzionali del Consorzio.		
2. Il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata o semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale.		
3. I rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità al piano annuale delle attività, sono definiti in programmi attuativi o convenzioni apposite che assicurano al Consorzio la remunerazione dei fattori di produzione.	3. I rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità al piano annuale delle attività, sono definiti in programmi attuativi e convenzioni apposite che assicurano al Consorzio la remunerazione dei fattori di produzione	Questo comma è stato inserito all'inizio del nuovo art. 7 - intitolato "Rapporti tra CSI ed Enti consorziati" - che introduce nello Statuto le disposizioni dell'art. 8 del Regolamento generale.
Articolo 6		
Altre attività del Consorzio		
1. Il Consorzio, compatibilmente con il pieno espletamento delle attività istituzionali, progetta, sviluppa e commercializza prodotti, servizi e sistemi informativi; assume altresì la gestione - su incarico o concessione dei soggetti interessati - di sistemi informativi di Enti od aziende.		

Articolo 7		
Rapporti tra CSI ed Enti consorziati		
<p>1. I rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità al Piano di Attività annuale, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al Consorzio la remunerazione dei fattori di produzione.</p>		<p>In questo articolo è stato riportato – in parte sintetizzato – il testo degli artt. 8 e 9 del Regolamento generale.</p>
<p>2. Ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI-Piemonte tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" del Consorzio, quali delineati dalla Legge Regionale 4-9-1975, n. 48, dalla Legge Regionale 15-3-1978, n. 13 e dall'art. 4 del presente Statuto.</p>		<p>Rispetto alla formulazione dell'art. 8 del Regolamento generale è stato aggiunto il riferimento alle finalità e ai compiti disciplinati dall'art. 4 dello Statuto.</p>
<p>3. I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi e/o delle forniture da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta.</p>		
<p>4. Il Consorzio può declinare la richiesta di erogare i servizi ed effettuare le forniture richieste a fronte di specifiche motivazioni. In ogni caso, verificandosi le dette situazioni, il</p>		

	CSI-Piemonte e l'Ente consorziato concorderanno - in via prioritaria - le modalità per eliminare le cause che ostano all'erogazione dei servizi o all'effettuazione delle forniture.	
	<p>5. Il Consorzio è tenuto ad inviare annualmente a tutti gli Enti consorziati la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Bilancio di esercizio; - il Piano di Attività annuale, con allegate la relativa quantificazione economica e la proiezione della stessa su base pluriennale; - il documento di cui al comma 3 del presente articolo; - il Bilancio sociale. <p>Fatto salvo il rispetto delle norme statali e regionali in materia di diritto d'accesso, gli Enti consorziati potranno inoltre richiedere al Consorzio, attraverso il Consigliere di Amministrazione che li rappresenta, ulteriori documenti informativi.</p>	
Articolo 7		
Modalità della gestione		
1. Le attività di cui agli artt. 5 e 6 sono sviluppate attraverso:		
- il ricorso al personale dipendente del Consorzio e l'utilizzo delle apparecchiature di cui lo stesso dispone;		

- la collaborazione con Enti e società operanti in settori connessi o collegati con l'attività del Consorzio, ovvero complementari alla stessa;	- la collaborazione con Enti e società operanti in settori connessi o collegati con l'attività del Consorzio, ovvero complementari alla stessa;	
- la partecipazione, nel rispetto della normativa vigente, ad associazioni, temporanee o permanenti, e a società di capitali.	- la costituzione e la partecipazione, nel rispetto della normativa vigente, ad associazioni, temporanee o permanenti, e a società di capitali, anche estere, sempre in coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio.	
Articolo 8	Articolo 9	
Organi del Consorzio		
1. Sono organi del Consorzio:		
a) l'Assemblea;		
b) il Consiglio di Amministrazione;		
c) il Presidente;		
d) il Comitato Tecnico Scientifico;		
e) il Direttore Generale;		
f) il Collegio Sindacale.		
Articolo 9	Articolo 10	
L'Assemblea		
1. L'Assemblea del Consorzio è costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati ed è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale.		
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Giunta, la Presidenza dell'Assemblea è assunta dal vice Presidente della Giunta stessa o da un Assessore regionale delegato.		

Articolo 10 Competenze dell'Assemblea	Articolo 11	
I. Compete all'Assemblea:		
a) deliberare a maggioranza assoluta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione al Consorzio degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d);	a) deliberare a maggioranza assoluta dei voti degli Enti presenti in Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e d) ;	- E' stata specificata la tipologia di maggioranza richiesta e a livello terminologico, la locuzione "quote di rappresentanza" è stata sostituita con il riferimento ai "voti" spettanti agli Enti, calcolati in proporzione ai contributi annuali di consorzio (ex nuovo art. 12, comma 4); - Il richiamo agli "Enti ordinari" risulta coerente con la nuova formulazione dell'art. 2, comma 1 (il rinvio alle sole lettere c e d non avrebbe infatti consentito di ricomprendere gli enti pubblici e le società pubbliche partecipati in via maggioritaria da Comune di Torino e Provincia di Torino, contemplati all'art. 2, comma 1, lett. b);
b) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui all'art. 17;	b) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui all'art. 17 18;	
c) nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio stesso;		
d) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;	d) approvare il Progetto di Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;	
	e) deliberare documenti di indirizzo per l'attività del Consorzio;	Questa disposizione, prima sub lett. l), è stata anticipata alla lettera e) per coerenza con le competenze attribuite all'Assemblea nella successiva lett. f), che prevede l'approvazione di

		documenti programmatici e previsionali.
	f) approvare il Piano di Attività annuale corredato della relativa quantificazione economica e di una proiezione della stessa su base pluriennale;	
e) determinare le quote consorziali annuali degli Enti consorziati, correlandole anche ai servizi richiesti al Consorzio nell'ultimo esercizio concluso; per le variazioni delle quote consorziali è richiesto il voto unanime degli Enti consorziati promotori e sostenitori;	e) g) determinare le quote consorziali gli importi dei contributi annuali di consorzio degli Enti consorziati , correlandole anche ai servizi richiesti al Consorzio nell'ultimo esercizio concluso; per le variazioni delle quote consorziali degli importi dei contributi annuali di consorzio è richiesto il voto unanime degli Enti consorziati promotori e sostenitori;	
f) determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso;	f) h) determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso;	
g) deliberare, a maggioranza assoluta, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità di gestione o per gravi deviazioni dagli scopi istituzionali;	g) i) deliberare, a maggioranza assoluta dei voti degli Enti consorziati, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità di gestione o per gravi deviazioni dagli scopi istituzionali;	
h) deliberare, a maggioranza dei due terzi delle quote di	h) l) deliberare, a maggioranza dei due terzi delle	

<p>rappresentanza, sulla proroga del termine di scadenza, sulle cause di scioglimento del Consorzio e sulla nomina dei liquidatori;</p>	<p>quote di rappresentanza del totale dei voti degli Enti consorziati, sulla proroga del termine di scadenza, sulle cause di scioglimento del Consorzio e sulla nomina dei liquidatori;</p>	
<p>i) deliberare, a maggioranza dei due terzi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modificazioni dello Statuto;</p>	<p>h) m) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei voti degli Enti presenti in Assemblée, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modificazioni dello Statuto;</p>	
<p>l) deliberare documenti di indirizzo per l'attività del Consorzio.</p>	<p>l) deliberare documenti di indirizzo per l'attività del Consorzio.</p>	<p>Anticipato al punto e).</p>
<p>2. Il computo delle maggioranze qualificate di cui al comma precedente si effettua a norma del comma 4 dell'art. 11.</p>	<p>2. Il computo delle maggioranze qualificate di cui al comma precedente si effettua a norma del comma 4 dell'art. 1112.</p>	
<p>Articolo 11</p> <p>Funzionamento dell'Assemblea</p>		
<p>1. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per approvare il Bilancio d'esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione e per esaminare il piano di attività annuale e relativa quantificazione economica. La convocazione deve avvenire entro quattro mesi, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed entro il termine dell'esercizio sociale per l'esame del piano di attività, e relativa quantificazione economica, dell'esercizio successivo.</p>	<p>1. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per approvare il Progetto di Bilancio d'esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione e per esaminare ed approvare il Piano di Attività annuale e, la relativa quantificazione economica e la proiezione della stessa su base pluriennale. La convocazione deve avvenire entro quattro mesi 120 giorni, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Progetto di Bilancio d'esercizio ed entro il termine dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del Piano di Attività e relativa</p>	

	quantificazione economica dell'esercizio successivo, della relativa quantificazione economica e della proiezione della stessa su base pluriennale.	
2. L'ordine del giorno deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della seduta, in caso di urgenza nei due giorni precedenti. Delle proposte di deliberazione relative alle lettere d), e), f), g), h) del precedente art. 10 è data comunicazione in copia almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Su istanza di un terzo degli Enti consorziati, o del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale, l'Assemblea è convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla richiesta.	La convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, nei due giorni precedenti. La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata. I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico: la documentazione relativa alle Delle proposte di deliberazione relative di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l) del precedente art. 10 11 deve essere resa disponibile è data emissione in copia almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Su istanza di un terzo degli Enti consorziati, o del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale, l'Assemblea è convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla richiesta.	Inserita la possibilità di effettuare le convocazioni tramite altri mezzi oltre la raccomandata.
3. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quarto degli Enti consorziati che rappresentino una percentuale superiore al 50% dell'insieme delle quote e delibera validamente a maggioranza delle quote dei presenti in Assemblea, salvo diversa disposizione del presente Statuto.	3. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quarto degli Enti consorziati che rappresentino una percentuale superiore al 50% dell'insieme delle quote del totale dei voti degli Enti consorziati e delibera validamente a maggioranza delle quote dei voti degli Enti presenti in Assemblea, salvo diversa disposizione del presente Statuto.	

<p>4. Ciascun rappresentante degli Enti consorziati dispone di un numero di voti proporzionale ai contributi da erogare al Consorzio nell'esercizio dall'Ente rappresentato a norma del presente Statuto.</p>	<p>4. Ciascun rappresentante degli Enti consorziati dispone di una numero percentuale di voti proporzionale ai contributi da erogare al Consorzio nell'esercizio dall'Ente rappresentato a norma del presente Statuto.</p>	<p>Precisato che i voti spettanti a ciascun Ente sono espressi in percentuale.</p>
<p>5. Alle nomine di competenza dell'Assemblea si provvede mediante votazione a scrutinio segreto; in tutti gli altri casi, la votazione è palese.</p>	<p>5. Alle nomine di competenza dell'Assemblea si provvede mediante votazione a scrutinio segreto; in tutti gli altri casi, la votazione è palese. Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo a scrutinio palese.</p>	<p>La segretezza del voto mal si concilia con la regola generale secondo cui ciascun ente dispone di un numero di voti proporzionale ai contributi da erogare al CSI nell'esercizio (nuovo art. 12, comma 4). E' stato pertanto previsto che la votazione avvenga a scrutinio palese.</p>
<p>6. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale del Consorzio o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Direttore.</p>	<p>6. Le funzioni di Ssegretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale del Consorzio o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Direttore suo delegato.</p>	
<p>Articolo 12</p> <p>Consiglio di Amministrazione</p>		
<p>1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, di cui:</p>		
<p>- 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);</p>		
<p>- 1 membro, nominato dalla Provincia di Torino;</p>	<p>- 1 membro, nominato dalla Provincia di Torino, anche in rappresentanza degli enti e delle società dalla stessa partecipati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b);</p>	

<p>- I membro, nominato dalla Città di Torino;</p>	<p>- I membro, nominato dalla Città di Torino, anche in rappresentanza degli enti e delle società dalla stessa partecipati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b);</p>	
<p>- I membro, eletto a maggioranza assoluta dagli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).</p>	<p>- I membro, eletto a maggioranza assoluta dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dagli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), compresi gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici nei quali la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed il Comune di Torino, singolarmente considerati, non partecipino in via maggioritaria. L'elezione avviene a maggioranza dei voti degli Enti aventi diritto presenti alla seduta.</p>	
<p>2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.</p>		
<p>3. Finché non sia nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sono integralmente prorogati i poteri del precedente.</p>	<p>3. Finché non sia nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione In tutti i casi di cessazione del Consiglio di Amministrazione, finché non sia costituito il nuovo Organo amministrativo ai sensi del successivo comma 4, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di <i>prorogatio</i>, sono integralmente prorogati i poteri del precedente Consiglio cessato. Decorso il periodo di <i>prorogatio</i>, la legale rappresentanza e i poteri di ordinaria amministrazione necessari a consentire il funzionamento del Consorzio e l'erogazione agli Enti consorziati dei servizi già in essere sono esercitati dal Direttore</p>	

libero professionista, dipendente o amministratore di società o impresa, svolge nei settori in cui opera il Consorzio.	professionista, socio, dipendente o amministratore di società o impresa, svolge nei settori in cui opera il Consorzio, ad eccezione dei casi in cui tale attività sia resa nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio.	
2. I singoli Enti consorziati applicano ai Consiglieri di propria nomina od elezione le norme dei rispettivi ordinamenti in materia di incompatibilità.	2. I singoli Enti consorziati applicano ai Consiglieri di propria nomina od elezione le medesime disposizioni dei rispettivi ordinamenti, nonché la normativa vigente, in materia di incompatibilità.	Esteso alla normativa vigente il controllo, da parte degli Enti, dell'insussistenza di cause di incompatibilità.
3. I Consiglieri di Amministrazione dimissionari o che cessino, comunque, dalla carica sono sostituiti con le modalità e le procedure di cui agli artt. 10 e 12.	3. I Consiglieri di Amministrazione dimissionari o che cessino, comunque, dalla carica sono sostituiti con le modalità e le procedure di cui agli artt. 10 e 12 all'art. 13.	La nomina dei Consiglieri di Amministrazione non compete all'Assemblea, quindi non è corretto richiamare l'art. 10 (Competenze dell'Assemblea).
4. I Consiglieri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.		
Articolo 14	Articolo 15	
Competenze del Consiglio di Amministrazione		
1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:	1. L'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio Spetta al Consiglio di Amministrazione . In particolare, è compito del Consiglio:	
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio in conformità al successivo art. 16;	a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio in conformità al successivo art. 16 17;	
b) definire l'attività e le linee di sviluppo del	b) definire l'attività la strategia e le linee di	

Consorzio;	sviluppo del Consorzio, anche con riferimento alle tematiche afferenti al Personale, nel rispetto delle eventuali linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea;	
c) deliberare sul piano di attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico;	c) deliberare sul Piano di Attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico e sottoporlo all'Assemblea con la relativa quantificazione economica e la proiezione della stessa su base pluriennale;	
d) predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;	d) predisporre il Progetto di Bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;	
e) deliberare in materia di assunzione e amministrazione del personale;	e) deliberare in materia di assunzione e amministrazione del personale : <ul style="list-style-type: none"> - compravendita di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri; - rilascio di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi; - costituzione, cancellazione, surrogazione e postergazione di ipoteche; - costituzione di società ed assunzione o cessione di partecipazioni nelle stesse; - compravendita di azioni o titoli in genere; - compravendita o affitto di aziende; 	Assorbire le competenze del Consiglio di Amministrazione elencate all'art. 3 del Regolamento generale.
f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente e dal Comitato Tecnico Scientifico;	f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente e dal Comitato Tecnico Scientifico o dal Direttore Generale;	
g) adottare i regolamenti relativi all'organizzazione ed all'attività del Consorzio;	g) adottare i regolamenti relativi all'organizzazione ed all'attività del Consorzio	E' stato specificato che il Cda propone all'Assemblea anche i contributi annuali di

		proporre all'Assemblea gli importi dei contributi annuali di consorzio;	consorzio.
h) nominare il Direttore Generale e i Dirigenti di settore del Consorzio;		h) nominare il Direttore Generale e i Dirigenti di settore del Consorzio;	
i) proporre all'Assemblea l'ammissione al Consorzio degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d);		i) proporre all'Assemblea l'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d);	Il richiamo agli "Enti ordinari" risulta coerente con la nuova formulazione dell'art. 2, comma 1 (il rinvio alle sole lettere c e d non avrebbe infatti consentito di ricomprendere gli enti pubblici e le società pubbliche partecipati in via maggioritaria da Comune di Torino e Provincia di Torino, contemplati all'art. 2, comma 1, lett. b).
j) presentare all'Assemblea il piano di attività annuale del Consorzio ed una sua quantificazione economica;		j) presentare all'Assemblea il piano di attività annuale del Consorzio ed una sua quantificazione economica;	Anticipato alla lettera c).
k) richiedere al Comitato Tecnico Scientifico studi, elaborazioni od indagini in ordine a problemi relativi all'attività o alle linee di sviluppo del Consorzio;		k) richiedere al Comitato Tecnico Scientifico studi, elaborazioni od indagini in ordine a problemi relativi all'attività o alle linee di sviluppo del Consorzio;	
l) proporre all'Assemblea eventuali modificazioni dello Statuto;		l) proporre all'Assemblea eventuali modificazioni dello Statuto;	Inserito al comma 3, come facoltà del Cda.
m) deliberare sulla partecipazione del Consorzio alle iniziative di cui agli artt. 6 e 7;		m) 1) deliberare sulla partecipazione del Consorzio alle iniziative di cui agli artt. 6 e 7 8;	
n) chiedere al Presidente della Giunta regionale la convocazione dell'Assemblea del Consorzio;		n) m) chiedere al Presidente della Giunta regionale la convocazione dell'Assemblea del Consorzio; istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici;	

<p>o) delegare al Presidente e al Direttore Generale il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione, specificando contenuti e modalità di esercizio di tale delega;</p>	<p>⇒ n) delegare al Presidente e al Direttore Generale, anche in via disgiunta, il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione (con facoltà, a loro volta, di nominare procuratori per determinati atti), specificando contenuti e modalità di esercizio di tale delega;</p>	
	<p>o) riferire periodicamente all'Assemblea sullo stato di attuazione del Piano di Attività annuale, nonché sull'andamento economico-gestionale del Consorzio.</p>	
<p>2. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare le sue funzioni anche attraverso un Comitato esecutivo ristretto di cui fa parte il Presidente del Consorzio o persona da lui delegata.</p>		
	<p>3. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto.</p>	
<p>3. Come primo atto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.</p>	<p>3. 4. Come primo atto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.</p>	<p>Eliminato il riferimento al Vice Presidente in considerazione del fatto che, nella prima seduta, il Cda, benché costituito (ex art. 13, comma 4), potrebbe non essere completo di tutti i suoi membri (l'art. 17, comma 5, sembra infatti presupporre che l'elezione del Vice Presidente debba avvenire nell'ambito di un Consiglio di Amministrazione interamente costituito)</p>

	I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico.	
2. Esso si riunisce almeno due volte all'anno per le deliberazioni sui bilanci e sul piano di attività annuale del Consorzio ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.	2- 3. Esso Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per le deliberazioni sui bilanci sul Progetto di Bilancio e sul Piano di Attività annuale del Consorzio ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno un terzo due dei suoi componenti.	Poiché il numero di componenti del CDA è stato ridotto a 5, non risulta più applicabile la disposizione che prevede la richiesta di convocazione da parte di "un terzo" dei Consiglieri.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	3-4. Le sedute del Consiglio si intendono validamente costituite quando siano presenti tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	5. L'amministratore rispetto al quale possa configurarsi un conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata deliberazione che debba essere assunta dal Consiglio di Amministrazione, deve darne notizia al Consiglio medesimo ed astenersi dalla relativa votazione.	
4. Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente uscente, nei termini di dieci giorni dalla costituzione dello stesso.	4-6. Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente uscente, nei termini di dieci giorni dalla costituzione dello stesso. In caso di cessazione del Consiglio di Amministrazione per decorrenza dei termini di <i>prorogatio</i> , vi provvederà il Direttore Generale.	La norma del testo vigente non tiene conto della possibilità che il Presidente cessi dalla carica dopo i 45 giorni di <i>prorogatio</i> .

<p>5. Per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale del Consorzio è necessaria la maggioranza assoluta.</p>	<p>5-7. Per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale del Consorzio è necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio.</p>	<p>Si rende opportuno introdurre una precisazione rispetto alla formulazione originaria.</p>
<p>6. Fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il Consiglio è presieduto dal Presidente uscente, che, ove non faccia parte del nuovo Consiglio, ne coordina i lavori senza diritto di voto.</p>	<p>6-8. Fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il neo costituito Consiglio è presieduto dal Presidente uscente, che, ove non faccia parte del nuovo Consiglio, ne coordina i lavori senza diritto di voto. Consigliere più anziano d'età.</p>	
<p>Articolo 16 Il Presidente</p>		
<p>1. Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su indicazione del Presidente della Giunta regionale.</p>		
<p>2. Il Presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni.</p>		
<p>2 bis. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati a norma dell'art. 14, lettera o), nei limiti e secondo le modalità deliberati dal Consiglio di Amministrazione, che vi provvede appena nominato il Presidente.</p>	<p>2-bis-3. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati a norma dell'art. 14 15, comma 1, lettera e n), nei limiti e secondo le modalità deliberati dal Consiglio di Amministrazione, che vi provvede appena nominato il Presidente. In caso d'urgenza, il Presidente adotta deliberazioni per atti non delegati, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile o, comunque, non oltre 60 giorni.</p>	<p>Integrato il testo con la disposizione dettata dall'art. 4 del Regolamento generale per l'adozione di atti urgenti da parte del Presidente.</p>

<p>3. Il Presidente del Consorzio presenta ai legali rappresentanti degli Enti consorziati, al termine di ciascun esercizio, una relazione sull'attività del Consorzio e sull'andamento economico della relativa gestione.</p>	<p>3.4. Il Presidente del Consorzio presenta ai legali rappresentanti degli Enti consorziati, al termine di ciascun esercizio, una relazione sull'attività del Consorzio e sull'andamento economico della relativa gestione.</p>	
<p>4. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.</p>	<p>4.5. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti con la maggioranza prevista all'art. 16, comma 7.</p>	
<p>5. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.</p>	<p>5.6. In caso di assenza, e di temporaneo impedimento o dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.</p>	
<p>6. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed esercitano le funzioni di loro competenza finché siano stati nominati i nuovi Presidente e Vice Presidente.</p>	<p>6.7. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3 ed esercitano le funzioni di loro competenza finché siano stati nominati i nuovi Presidente e Vice Presidente.</p>	<p>Eliminata l'ultima parte ed introdotto il riferimento all'art. 13, comma 3, in virtù del fatto che, scaduti i termini di <i>prorogatio</i>, il Cda decade integralmente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 Il Comitato Tecnico Scientifico</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18</p>	
<p>1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un minimo di sette ad un massimo di quattordici esperti nei diversi campi di interesse del Consorzio, nominati dall'Assemblea per la metà su proposta degli Atenei e per l'altra metà su proposta degli Enti consorziati ordinari, ed è completato dal Direttore Generale del Consorzio.</p>	<p>1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un minimo di sette ad un massimo di quattordici esperti nei diversi campi di interesse del Consorzio, nominati dall'Assemblea per la metà su proposta degli Atenei consorziati e per l'altra metà su proposta degli altri Enti consorziati ordinari, ed è completato dal Direttore Generale del Consorzio.</p>	

2. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.		
3. Il Comitato Tecnico Scientifico nomina tra i propri membri un Presidente, che lo convoca e lo presiede.		
4. Il Comitato Tecnico Scientifico può articolarsi al suo interno in gruppi di lavoro a seconda delle aree di interesse del Consorzio; i singoli gruppi nominano tra i propri membri un coordinatore.		
5. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e dei gruppi di lavoro possono essere invitati tecnici ed esperti nelle materie oggetto dei punti dell'ordine del giorno.		
6. E' compito del Comitato Tecnico Scientifico formulare proposte e pareri volti ad assicurare che le attività del Consorzio siano costantemente adeguate alle esigenze applicative degli Enti consorziati e utilizzino le tecnologie informatiche più avanzate e che esse producano ricadute efficaci per stimolare la crescita informatica degli Enti stessi, sia in campo gestionale sia nel campo della didattica e della ricerca.		
7. Finché non sia riunito il nuovo Comitato Tecnico Scientifico è prorogata la competenza del precedente.	7. Finché non sia riunito il nuovo Comitato Tecnico Scientifico è prorogata la competenza del precedente.	Eliminato in coerenza con quanto previsto al comma 2.
Articolo 18	Articolo 19	
Attività del Comitato Tecnico Scientifico		
1. Il Comitato Tecnico Scientifico:		

<p>a) propone annualmente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione proposte di indirizzo strategico del Consorzio, con particolare riferimento a nuovi settori di applicazione delle tecnologie informatiche;</p>		
<p>b) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sul Piano di Attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale;</p>		
<p>c) esprime parere sui progetti di attività da avviare nel settore di competenza;</p>		
<p>d) propone l'assegnazione agli Enti consorziati, a studiosi o esperti di borse di studio che abbiano ad oggetto l'uso di strumenti informatici, ovvero l'assistenza a progetti di interesse istituzionale del Consorzio nei limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione.</p>		
<p>2. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per la discussione del piano di attività annuale del Consorzio e ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente, oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.</p>	<p>2. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per la discussione del Piano di Attività annuale del Consorzio e ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal suo Presidente, oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente e dal del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.</p>	<p>Questa modifica consente di individuare con maggior chiarezza i soggetti che possono convocare il Comitato Tecnico Scientifico (il "Presidente" veniva indicato due volte e benché si desumesse che il primo fosse il Presidente del CTS ed il secondo quello del Cda, l'interpretazione non risultava univoca)</p>
<p>Articolo 19</p>	<p>Articolo 20</p>	
<p>Il Direttore Generale</p>		
<p>1. Il Direttore Generale è nominato per cinque anni dal Consiglio di Amministrazione fra coloro che abbiano</p>		

<p>adeguati requisiti tecnico-professionali. Trascorsi cinque anni dal conferimento dell'incarico è necessaria una conferma motivata dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, per un periodo della stessa durata. L'incarico può comunque essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con motivata deliberazione.</p>		
<p>2. Il Direttore Generale è membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>		
<p>3. Il Direttore Generale:</p>		
<p>a) gestisce l'attività operativa del Consorzio e dirige il relativo personale;</p>	<p>a) gestisce l'attività operativa del Consorzio e dirige il relativo personale, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione e sul rispetto delle linee strategiche da quest'ultimo eventualmente adottate;</p>	
<p>b) struttura l'organizzazione del Consorzio in attuazione dei regolamenti deliberati dal Consiglio;</p>	<p>b) struttura l'organizzazione del Consorzio in attuazione dei regolamenti deliberati dal Consiglio</p>	
<p>c) propone al Comitato Tecnico Scientifico per il parere ed al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il piano annuale di attività del Consorzio e le eventuali variazioni;</p>	<p>e) b) propone il Piano di Attività annuale al Comitato Tecnico Scientifico per il parere ed - corredato della relativa quantificazione economica e della proiezione della stessa su base pluriennale - lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per le relative deliberazioni L'approvazione il piano annuale di attività del Consorzio e le eventuali variazioni;</p>	

2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.	2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili Legali.	Adeguamento conseguente all'istituzione, da parte del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, del Registro dei Revisori Legali.
3. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi.		
4. Il Collegio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio.		
Articolo 21	Articolo 22	
Competenze del Collegio Sindacale		
1. Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.		
2. Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2403-bis e seguenti del Codice Civile.		
3. Al Collegio Sindacale è affidato il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3, del Codice Civile.	3. Al Collegio Sindacale è affidato il controllo contabile esercita la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis comma 3, del Codice Civile.	Il testo statutario viene così adeguato alla nuova formulazione dell'art. 2049 bis c.c. (introdotta dall'art. 37 del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010)
Articolo 22	Articolo 23	
Personale		
1. Il Consiglio di Amministrazione fissa i criteri per il trattamento economico e normativo del Direttore e del personale. Il regolamento può prevedere l'assunzione di personale con contratto a termine.	1. Il Consiglio di Amministrazione fissa i criteri per il trattamento economico e normativo del Direttore e del personale. Il regolamento può prevedere l'assunzione di personale con contratto a termine.	

2. Il rapporto di lavoro del personale è di tipo privatistico ed è regolato dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza.	2. 1. Il rapporto di lavoro del personale è di tipo privatistico ed è regolato dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza.	
Articolo 23		
Patrimonio e finanziamenti		
1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal Fondo consortile che è formato:		
- dal fondo di dotazione iniziale del Consorzio costituito ai sensi della Legge della Regione Piemonte 4 settembre 1975, n. 48 e dai successivi incrementi;		
- dai frutti degli investimenti realizzati;		
- dalle "quote consortili" versate per ogni esercizio dagli Enti consorziati sulla base degli importi determinati annualmente dall'Assemblea.	- dalle " quote consortili " versate dai "contributi di consorziamiento" versati per ogni esercizio dagli Enti consorziati sulla base degli importi determinati annualmente dall'Assemblea.	
2. Il Fondo consortile può essere utilizzato esclusivamente per investimenti, ivi comprese le partecipazioni a strutture societarie o ad altre forme di associazione previste dagli artt. 6 e 7.	2. Il Fondo consortile può essere utilizzato esclusivamente per investimenti, ivi comprese le partecipazioni a strutture societarie o ad altre forme di associazione previste dagli artt. 6 e 7.8.	
3. Il Consorzio provvede alle spese correnti ed in conto capitale con:		
- i "contributi di funzionamento" degli Enti consorziati;		
- le entrate derivanti dai servizi prestati agli utenti;		
- le sovvenzioni ed ogni altra entrata a qualsiasi titolo acquisita.		

Articolo 24		Articolo 25	
Bilanci e contabilità			
1. Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, predispone il bilancio d'esercizio, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.		1. Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, predispone il Progetto di Bilancio d'esercizio, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.	
Articolo 25		Articolo 26	
Esercizio finanziario			
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.			
Articolo 26		Articolo 27	
Recesso ed esclusione dal Consorzio			
1. Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con preavviso di almeno un esercizio finanziario.			
2. L'Ente consorziato che non provvede al versamento del contributo annuale può essere escluso dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza assoluta, su proposta del Consiglio di Amministrazione.		2. L'Ente consorziato che non provvede al versamento del contributo annuale può essere escluso dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei voti degli Enti presenti , su proposta del Consiglio di Amministrazione.	
Articolo 27		Articolo 28	
Scioglimento del Consorzio e devoluzione dei beni residui			
1. Il recesso di tutti gli Enti promotori e sostenitori determina di diritto lo scioglimento del Consorzio.			

<p>2. Nel caso di scioglimento del Consorzio, i beni residui sono devoluti ai Consorziati che risultino tali all'atto dello scioglimento stesso, in proporzione all'insieme dei versamenti da essi effettuati al Fondo consortile.</p>		
<p>3. L'Assemblea, presso atto dell'intervenuta causa di scioglimento del Consorzio, procede anche alla nomina di tre liquidatori.</p>		
<p>Articolo 28</p>	<p>Articolo 28</p>	
<p>Norma transitoria</p>	<p>Norma transitoria</p>	
<p>1. Per effetto della modifica dell'art. 12, comma 1 deliberata dall'Assemblea del 19 settembre 2011 il Consiglio di Amministrazione in carica in tale data viene a decadere a far data dall'iscrizione della predetta delibera di modifica nel registro delle imprese.</p>	<p>1. Per effetto della modifica dell'art. 12, comma 1 deliberata dall'Assemblea del 19 settembre 2011 il Consiglio di Amministrazione in carica in tale data viene a decadere a far data dall'iscrizione della predetta delibera di modifica nel registro delle imprese.</p>	
<p>2. Il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dell'art. 12, comma 1, entra in carica con l'iscrizione nel registro delle imprese delle nomine di cui al comma 4 dello stesso articolo.</p>	<p>2. Il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dell'art. 12, comma 1 entra in carica con l'iscrizione nel registro delle imprese delle nomine di cui al comma 4 dello stesso articolo.</p>	